ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/60/CE

Art. 7

Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti

Sono considerate aziende che hanno avuto contatti le aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica eseguita in conformita' dell'articolo 8, che la peste suina africana possa essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 o dall'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 in altre aziende. In tali aziende si applicano le disposizioni dell'articolo 4 fino a quando il sospetto di peste suina africana sia ufficialmente escluso. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorita' competente applica le misure previste all'articolo 5, comma 1, nelle aziende che hanno avuto contatti di cui al comma 1. Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica.

Versione in vigore dal 14 marzo 2004, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/60/CE
Estremi	Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-54-2004/art-7-misure-destinate-alle-aziende-che-hanno-avuto-contatti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it